

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 17 marzo 2021

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
esaminato lo schema di decreto legislativo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla commercializzazione e sull'uso dei biocidi;

considerato che il regolamento:

- si sostituisce alla previgente direttiva 98/8/CEE, con lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno di tali prodotti e di garantire al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente, sulla base del principio di precauzione;

- è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 87 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

considerato che lo schema di decreto si basa sulla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

considerato che la legge di delegazione non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui alla lettera d) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede un limite massimo di 150.000 euro per le ammende e per le sanzioni amministrative, e di tre anni di reclusione;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo:

- prevede agli articoli da 3 a 14 sanzioni amministrative o penali in misura tra 1.000 e 18.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012;

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>  
S E D E

- che l'articolo 15 attribuisce alle regioni la competenza in materia di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative;

- che l'articolo 16 reca le abrogazioni del decreto legislativo n. 174 del 2000, di attuazione della direttiva 98/8/CEE, sostituita dal regolamento (UE) 528/2012;

- che l'articolo 18 detta le disposizioni transitorie, relative a specifici prodotti biocidi per i quali vige in via transitoria il regime autorizzatorio nazionale previgente e per i quali si esclude quindi l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto, in linea con le misure transitorie stabilite dagli articoli da 89 a 95 del regolamento;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Pietro Lorefice